

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE QUATTORDICESIMA CIVILE

Il Giudice, dott. Giuseppe Fiengo, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 31.5.2022, osserva quanto segue.

Sulla base del decreto ingiuntivo n. 784/2020 di questo Tribunale (pronunciato in favore di SPV s.r.l., cessionaria, ai sensi dell'art. 58, d. lgs. n. 385/93, del credito derivante dal contratto di finanziamento n. 555896 stipulato dall'odierno esecutato e da P S.p.A.) C s.r.l., procuratrice di SPV s.r.l., ha pignorato le somme dovute a titolo di retribuzione dal terzo G s.p.a. al proprio debitore B sino alla concorrenza di euro 51.614,56.

Il 13.2.2022 B ha depositato ricorso ai sensi dell'art. 615, co. 2, c.p.c. deducendo la mancata titolarità del credito in capo a SPV s.r.l. (che non ha prodotto il contratto di cessione del credito), la prescrizione del credito e l'usurarietà degli interessi moratori (pattuiti nella misura del 2,5% mensile -art. 18 del contratto) come confermato dal fatto che "da un residuo di capitale ed interessi legali di euro 11.000,00 circa si è passati alla richiesta di euro 30.135,08 euro, quasi tre volte l'importo dovuto" (p. 8 del ricorso in opposizione).

Nel fissare l'udienza per la discussione sull'istanza di sospensione dell'esecuzione questo Giudice ha, con provvedimento del 15.2.2022:

- 1) rilevato che il decreto ingiuntivo n. 784/2020 di questo Tribunale è stato emesso sulla base di contratto concluso da un consumatore;
- 2) richiamato la preesistente giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla possibilità, a determinate condizioni, di superare il giudicato formatosi nei confronti del consumatore, nonché le conclusioni depositate dall'AG Tanchev nei procedimenti riuniti CC-693/19 e 831/19;
- 3) rilevato d'ufficio le questioni relative: i) alla qualificabilità dell'esecutato quale consumatore all'atto della conclusione del contratto in forza del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo; ii) alla possibile vessatorietà (art. 33 cod. cons.) della clausola relativa all'interesse moratorio, avuto anche riguardo alla sentenza della Corte di giustizia, 14 marzo 2013, C-415/11, *Mohamed Aziz*; iii) alle conseguenze dell'eventualmente accertata vessatorietà della clausola relativa all'interesse moratorio.

Pubblicata la sentenza della Corte di giustizia 17 maggio 2022, CC-693/19 e 831/19, (così come da questo Giudice indicato con apposito provvedimento), con atto depositato il 25.5.2022 il precedente si è nella sostanza limitato ad osservare che non sono stati richiesti interessi in misura superiore alla soglia prevista in materia di usura (conformemente, del resto, alla clausola di salvaguardia espressamente pattuita) e tanto ha ribadito anche nella memoria depositata il 30.5.2022.

Con atto pure depositato il 25.5.2022 il B ha dedotto di essere consumatore, ha chiesto di accertare la vessatorietà della clausola relativa agli interessi moratori e, richiamato il ricorso in

opposizione, ha chiesto “di accertare e dichiarare, ex artt. 615, comma 2°, c.p.c., la nullità, la inammissibilità, l’illegittimità e/o comunque, in ogni caso, l’inefficacia, eventualmente anche parziale, del pignoramento, ex art. 543 c.p.c.”.

Non essendo l’esecutato comparso all’udienza del 31.5.2022, lo stesso non ha insistito nella richiesta di sospensione dell’esecuzione. Questo Giudice ritiene pertanto di non dover statuire sull’istanza ex art. 624 c.p.c. (e sulle spese relative alla fase camerale dell’opposizione), ma di dovere solo assegnare i termini per l’eventuale instaurazione della fase di merito del giudizio di opposizione. Fermo quanto appena osservato, appare opportuno procedere (nei limiti della vicenda qui in esame) alle seguenti considerazioni tenuto conto sia della estrema novità della questione relativa agli effetti della recentissima sentenza della Corte di giustizia, 17 maggio 2022, CC-693/19 e 831/19, nell’ordinamento nazionale, sia dei riflessi che uno dei motivi di opposizione presenta in ordine alla questione rilevata d’ufficio con provvedimento del 15.2.2022 (ferma la netta distinzione esistente tra usura e abusività della clausola ex art. 33, cod. cons.).

Ebbene, precisato che il decreto ingiuntivo è stato emesso *ab origine* in favore della ricorrente SPV s.r.l., deve ritenersi che tutti i motivi alla base dell’opposizione all’esecuzione siano inammissibili, in quanto andavano fatti valere mediante opposizione a decreto ingiuntivo. Deve pertanto ribadirsi, per i motivi alla base dell’opposizione, il tradizionale orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “*Nel giudizio di opposizione all’esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l’inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame*” (Cass., sez. 6-3, ord. 18 febbraio 2015, n. 3277; conformi, tra le tante, Cass., sez. lav., sent. 14 febbraio 2013, n. 3667, Cass., sez. lav., sent. 23 marzo 1999, n. 2742).

Né tale orientamento può (con riferimento ai sopra indicati motivi di opposizione) ritenersi superato per effetto della richiamata sentenza della Corte di giustizia 17 maggio 2022, CC-693/19 e 831/19. È infatti opportuno precisare che tale sentenza consente (in via diretta) il superamento della preclusione *pro iudicato* relativa alla sola mancata abusività di una clausola contrattuale (mancata abusività, si legge nella citata sentenza della Corte, accertata “*in assenza di qualsiasi motivazione*”). Così come è pure opportuno precisare che non ogni clausola contrattuale la cui mancata abusività sia stata valutata in sede monitoria “*in assenza di qualsiasi motivazione*” potrà essere (ri)esaminata (nonostante la irretrattabilità della decisione) per effetto di un rimedio processuale esercitato dal consumatore o di una (doverosa) iniziativa officiosa del giudice. Ritiene infatti questo Giudice che resti pur sempre fermo il limite dell’“*oggetto della controversia*” (con riferimento al caso concreto, della procedura) come indicato, tra le altre, da Corte di giustizia, 11 marzo 2020, C-511/17, Györgyné Lintner.

In tale oggetto (da intendere peraltro in modo non formalistico, come precisato dalla decisione da ultimo citata) rientra senza dubbio la clausola relativa agli interessi moratori, atteso che, sulla base della stessa, la procedente ha richiesto ed ottenuto una ingiunzione di pagamento non opposta per somme che pretende di conseguire all’esito della presente procedura.



Tanto precisato occorre allora verificare se la clausola oggetto del segnalato rilievo officioso sia o meno abusiva.

In proposito questo Giudice ritiene che, sulla base della giurisprudenza sovranazionale (Corte di giustizia, 14 marzo 2013, C-415/11, *Mohamed Aziz*, pp. 68 e 69) espressamente indicata alle parti (le quali sul punto non hanno inteso svolgere alcuna deduzione), possa considerarsi abusiva la clausola che, pur prevedendo un interesse per il ritardo nell'adempimento inferiore rispetto al tasso usurario (nonostante il contenuto della nota depositata dal precedente il 25.5.2022, non può infatti non osservarsi come usura e vessatorietà ai sensi dell'art. 33, cod. cons. siano fenomeni soggettivamente ed oggettivamente non necessariamente coincidenti), fissi l'entità dell'interesse moratorio in una misura non solo superiore rispetto al tasso di interesse corrispettivo (Corte di giustizia, 14 marzo 2013, C-415/11, *Mohamed Aziz*, p. 68 -quanto all'Italia, v. art. 1224, co. 1, c.c.), ma, anche, superiore alla misura media degli interessi moratori praticati dagli operatori del medesimo settore di mercato cui appartiene il professionista-contraente (Corte di giustizia, 14 marzo 2013, C-415/11, *Mohamed Aziz*, p. 69). Un simile orientamento risulta peraltro conforme a quello espresso, in Italia, da Tribunale di Milano, decreti ingiuntivi 19 giugno 2019, R. G. nn. 14257/19 e 14267/19, nonché da ABF, Collegio di coordinamento, 10 ottobre 2019, n. 22746 (che, con ampi riferimenti a pregresse decisioni del medesimo Arbitro, esclude tuttavia l'operatività di automatismi) e, in Spagna, dal Tribunal Supremo (tra le altre, sentenze 8 settembre 2015, n. 469 e 22 aprile 2014, n. 265).

Orbene, dal contratto in base al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo risulta che, a fronte di un TAN pari al 9,05% (e ad un TAEG pari al 10,04%) le parti hanno pattuito (art. 18) un interesse moratorio mensile pari al 2,5% (cioè al 30% annuo).

Ne discende la pacifica integrazione del primo parametro indicato dalla sentenza *Aziz* (avendo le parti pattuito un interesse moratorio superiore a quello corrispettivo).

L'art. 18 del contratto vale tuttavia ad integrare una pattuizione superiore pure alla misura media degli interessi moratori praticati dagli operatori del medesimo settore di mercato.

Sotto tale profilo l'indagine appare, con riferimento al caso concreto, piuttosto semplice: l'abusività della pattuizione in esame è infatti macroscopica, atteso che, per un verso, il tasso di interesse moratorio risulta ampiamente superiore (pure ove si faccia applicazione del criterio indicato da Cass., S. U., sent. 21 settembre 2020, n. 19597) al tasso soglia quale allegato (e non documentato) dallo stesso precedente nella memoria depositata il 25.5.2022 e che, per altro verso, un interesse moratorio usurario deve considerarsi altresì abusivo ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. f) (non essendo invece necessariamente vera la proposizione inversa). Né a diversa conclusione potrebbe giungersi sulla base del riferimento (contenuto nelle memorie dal precedente depositate il 25.5.2022 ed il 30.5.2022) alla clausola di salvaguardia contenuta nel contratto. Ove pure si volesse ritenere che, mediante tale riferimento, il precedente abbia inteso invocare l'applicazione del quinto principio di diritto affermato dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite (*"Anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento"*), la deduzione non sarebbe comunque idonea a fondare una valutazione di non abusività della clausola qui in esame, risultando il principio



di diritto sopra ritrascritto, ove applicato alla materia consumeristica, di dubbia compatibilità col diritto dell'Unione (v., in particolare, Corte di giustizia, 26 gennaio 2017, C-421/14, *Banco Primus SA*, p. 73 e giurisprudenza ivi citata).

Fermo quanto osservato, la valutazione di abusività della clausola in esame discende pure da un ulteriore, assorbente motivo. Sulla base del principio di equivalenza (affermato già da Corte di giustizia, 16 dicembre 1976, C-33/76, *Rewe-Zentralfinanz eG* e costantemente ribadito -in materia di tutela del consumatore, v., tra le tante, Corte di giustizia, 4 giugno 2015, C-497/13, *Froukje Faber*) è infatti possibile -secondo questo Giudice- procedere all'acquisizione d'ufficio delle rilevazioni statistiche campionarie periodicamente condotte dalla Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente alla maggiorazione media dei tassi di mora contrattuali rispetto ai tassi di interesse corrispettivo.

Ed infatti, se è vero che le discipline in materia di usura e di clausole abusive sono entrambe funzionali alla tutela di istanze di ordine pubblico (quanto all'usura, v., tra le tante, la già citata Cass., S. U., sent. 21 settembre 2020, n. 19597, quanto alla disciplina delle clausole abusive v., tra le altre, già, Corte di giustizia, 6 ottobre 2009, C-40/08, *Asturcom Telecomunicaciones SL* secondo la quale l'art. 6 della direttiva 93/13/CEE "deve essere considerato come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico" e Corte di giustizia 26 ottobre 2006, C-168/05, *Elisa María Mostaza Claro*) e se è vero che, in materia di usura, il giudice può, anche d'ufficio, acquisire conoscenza dei decreti ministeriali relativi al tasso soglia "o attraverso la sua scienza personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una CTU contabile" (Cass., sez. 6-1, ord. 20 ottobre 2021, n. 29240; in termini, Cass., sez. 3, ord., 13 maggio 2020, n. 8883), deve allora ritenersi che, al fine di valutare l'abusività (art. 33, co. 2, lett. f cod. cons.) della clausola relativa agli interessi moratori pattuiti col consumatore il giudice possa, anche d'ufficio, acquisire le menzionate rilevazioni statistiche.

Tanto detto, considerato che il contratto in forza del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo non opposto è stato concluso il 5.12.2005, dalla rilevazione statistica acquisita d'ufficio emerge che la maggiorazione (rispetto al tasso effettivo globale medio) stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento era, per il trimestre nel quale è stato concluso il contratto, mediamente pari a 2,1 punti percentuali e, pertanto, nettamente inferiore rispetto all'interesse moratorio risultante dal contratto alla base del decreto ingiuntivo qui portato ad esecuzione.

Nel silenzio del precedente sul punto, l'abusività della clausola relativa all'interesse moratorio risulta quindi confermata anche alla luce della considerazione da ultimo svolta.

Tanto detto, occorre allora valutare quali siano le conseguenze dell'accertata abusività della clausola relativa all'interesse moratorio.

La valutazione appare tutt'altro che semplice, registrandosi in proposito orientamenti della stessa giurisprudenza sovranazionale non facilmente riconducibili ad unità.

Al fine di assicurare la realizzazione dell'effetto dissuasivo perseguito dall'art. 7 della direttiva 93/13/CEE i Giudici del Kirchberg hanno infatti tradizionalmente escluso la possibilità di una qualsivoglia integrazione del regolamento negoziale a fronte dell'accertata abusività di una clausola non essenziale ai fini della sussistenza del contratto (tra le altre, Corte di giustizia, 7 novembre 2019, CC-349/18-351/18, *Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)*, Corte di



giustizia, 30 maggio 2013, C-488/11, *Dirk Frederik Asbeek Brusse*, Corte di giustizia, 14 giugno 2012, C-618/10, *Banco Español de Crédito SA*). Ne è derivata l'affermazione di una nullità (da alcuni autori indicata come “nuda”) che, almeno quanto all'esito finale, ha trovato eco, in Italia, in Tribunale Milano, sez. V, sent. 9 luglio 2016, Tribunale Pescara, sent. 11 maggio 2016, n. 79, Corte di Appello di Genova, sent. 30 luglio 2014, n. 1057, Tribunale Nocera Inferiore, sent. 3 aprile 2014. Più di recente, la Corte di giustizia, pur ribadendo la propria tradizionale contrarietà ad un intervento giudiziale teso a “rivedere il contenuto della clausola” abusiva non essenziale, ha tuttavia ritenuto non in contrasto con la direttiva 93/13/CEE “una giurisprudenza nazionale, come quella del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) in discussione nei procedimenti principali, secondo la quale la conseguenza del carattere abusivo di una clausola non negoziata di un contratto di mutuo concluso con un consumatore, che fissa il tasso degli interessi moratori, consiste nella soppressione integrale di questi interessi, mentre continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto” (Corte di giustizia, 7 agosto 2018, C-96/16 e C-94/17, *Banco Santander SA*); orientamento, questo, che conduce ad un risultato finale in Italia accolto, tra le altre, da Tribunale Milano, sez.VI, sent. 18 ottobre 2021, Tribunale Milano, d. ing. 12 luglio 2020, ABF, Collegio di coordinamento, 24 giugno 2014, n. 3955.

Non può escludersi l'opportunità di una ulteriore richiesta di chiarimenti alla Corte di giustizia su tale delicata questione; tanto considerata sia la difficoltà di ricondurre ad unità i due orientamenti sopra indicati, sia il fatto che la decisione dei procedimenti riuniti C-96/16 e C-94/17 pare sottintendere la compatibilità con il diritto dell'Unione anche di un orientamento diverso rispetto a quello della giurisprudenza spagnola (con possibili, asimmetriche soluzioni adottate nei diversi Stati membri sulla medesima questione). Allo stato, tuttavia, questo Giudice ritiene di non potere aderire alla soluzione accolta dal Tribunal Supremo almeno allorché il contratto concluso con il consumatore sia venuto meno (per risoluzione o, come nel caso concreto, per decorso del termine finale). A partire da tale momento, infatti, non pare più possibile richiedere interessi (come quelli corrispettivi) pattuiti per la fisiologica durata del contratto, ma, solo, interessi moratori, sì che un orientamento quale quello del Tribunal Supremo (ove calato nell'ordinamento italiano e praticato una volta venuto meno il contratto) si traduce, in fatto, nella riduzione dell'interesse moratorio a quello corrispettivo. Riduzione che, a fronte della dichiarata abusività della clausola relativa all'interesse moratorio, appare (inevitabilmente) conseguenza di un'integrazione del contratto che la Corte di giustizia ha (con orientamento -formalmente- ribadito anche nella decisione dei richiamati procedimenti C-96/16 e C-94/17, *Banco Santander SA*) sempre, costantemente escluso al fine di preservare la deterrenza del rimedio; deterrenza che rischierebbe di essere pregiudicata da una revisione giudiziale del contenuto delle clausole abusive atteso che i professionisti “rimarrebbero tentati di utilizzare tali clausole, consapevoli che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l'interesse di detti professionisti” (Corte di giustizia, 14 giugno 2012, C-618/10, *Banco Español de Crédito SA*, p. 69). Fermo il carattere decisivo della considerazione che precede, non può peraltro non considerarsi come la sostituzione dell'interesse corrispettivo a quello moratorio (abusivo) comporti protrazione (potenzialmente *sine die*) degli effetti di un'operazione negoziale che è conclusa per un periodo di tempo ben definito (elemento, questo, che assume significativo rilievo al fine della quantificazione dell'interesse corrispettivo).

Non sfugge l'esistenza di solidi argomenti (a cominciare da quello teso ad evitare che sia incentivato l'inadempimento) a sostegno di una soluzione diversa, maggiormente ispirata, nella sostanza, al principio di proporzionalità cui -pure- deve risultare conforme il rimedio apprestato a



fronte della violazione del diritto eurounitario. Tuttavia (fermo restando che, con riferimento al caso concreto, non si tratta tanto di evitare incentivi all'inadempimento del mutuatario, ma, a ben vedere, di disincentivare condotte illecite che, in quanto integrate al momento della conclusione del contratto, preesistono al successivo, eventuale inadempimento), con riferimento al caso concreto, una simile declinazione del principio di proporzionalità risulta preclusa proprio dalla giurisprudenza sovranazionale ostativa alla integrazione del contratto. Giurisprudenza sovranazionale che, con riferimento alla materia in esame, preclude quindi l'approdo ad un risultato analogo a quello in materia di usura affermato da Cass., S. U., sent. 21 settembre 2020, n. 19597 (la cui applicazione alle clausole abusive non appare peraltro invocabile se non per effetto di una sorta di equivalenza "alla rovescia" di dubbia praticabilità).

Esclusa l'abusività delle ulteriori clausole rilevanti ai fini dell'oggetto del presente procedimento e ritenute sufficientemente chiare e comprensibili le clausole cui ha riguardo l'art. 34, co. 2, cod. cons., deve osservarsi che, con deduzione (non contrastata) del precedente, il creditore ha comunicato la decadenza dal beneficio del termine in data 5.5.2014 (cioè -circostanza per la verità peculiare- allorquando era già decorso il termine finale del contratto -mediante il quale è stata prevista la restituzione delle somme dovute in 60 rate mensili con decorrenza dal 15.1.2006). Ne discende che, con separato provvedimento, dovrà procedersi all'assegnazione ex art. 553 c.p.c. della somma (comprensiva di tutti gli interessi corrispettivi pattuiti) di euro 14.014,00, oltre interessi legali (art. 1284, co. 1, c.c.) sul capitale di euro 10.901,20 dal 15.1.2011 al saldo, oltre alle spese indicate in precetto ed ai compensi per l'intimazione di pagamento, complessivamente pari ad euro 2.275,72

P.Q.M.

1) dichiara vessatoria, ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. f), d. lgs. n. 206/05, la clausola contenuta all'art. 18 del contratto n. 555896 concluso tra P _____ s.p.a. e B _____ e, per l'effetto, procede con separato atto all'assegnazione delle somme nella sola misura indicata in motivazione;

2) assegna alle parti termine perentorio di giorni 30 per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà;

3) nulla sulle spese.

Si comunichi.

Napoli, il 04/06/2022.

Il Giudice

dott. Giuseppe Fiengo

Firmato Da: FIENGO GIUSEPPE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2b5e707f2108231e

